

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 17 aprile 2026, n. 66

Nicolas srl – Revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata “Residence Anziani Casa Caterina” con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i., dispone:

- All’art 3 commi 1 e 3:

“1. La Regione con appositi regolamenti:

a) *individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all’autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno*

di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- All'art 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- All'art 9 comma 5 lett f e f bis -

5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l'accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 12.

f-bis) coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori. Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.

- Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"

1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)

Il RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Con Determinazione n. 530 del 7/10/2025 ad oggetto "Nicolas srl – Dichiarazione di decadenza

dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl" la Regione dichiarava , ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f-bis della L.R. n. 9/2017 la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con la predetta Determinazione la Regione disponeva quanto di seguito: "la ASL Bari, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, provveda a ricollocare tempestivamente i pazienti cui è riconosciuta la quota sanitaria, individuando strutture alternative idonee in grado di garantire la continuità e la qualità dell'assistenza necessaria; 2. Disporre per i pazienti in regime di solvenza in carico alla data di adozione del presente provvedimento che la struttura attivi, in modo progressivo, la procedura di dimissione assegnando un termine massimo per la riallocazione di 30 giorni dalla data di notifica. A tal fine, dovranno essere informate tempestivamente le famiglie o i tutori dei pazienti fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità e i tempi previsti per la riallocazione e il trasferimento; 3. Disporre che la Asl Bari allo spirare del termine di cui al punto 3) effettui una ispezione per verificare la chiusura della struttura e la cessazione dell'attività;".

Con pec del 19/01/2026 (protocollo interno n. 28865 del 20/01/2026) la Asl Bari in relazione alla ricollocazione dei pazienti comunicava "In riferimento alla struttura residenziale "Casa Caterina", sita in Adelfia alla via Traversa via Fieno s.n. ed attualmente gestita dalla società "Nicolas s.r.l." si comunica quanto segue, anche in riscontro alle numerose istanze pervenute a questa Amministrazione da parte di familiari e/o Amministratori di Sostegno dei pazienti ricoverati, Garante dei Disabili, Prefettura ed altri stakeholders pubblici e privati interessati alla vicenda legata all'intervenuta decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della predetta struttura, disposta dalla Regione Puglia giusta Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Salute n.530 del 7/10/2025, pure notificata a Codesto Ente.

Come noto, nel suddetto provvedimento, la Regione Puglia ha disposto che questa Asl provvedesse a ricollocare tempestivamente i pazienti cui è riconosciuta la quota sanitaria, disponendo, altresì, la tempestiva attivazione delle procedure tese alla dimissione di tutti i pazienti ricoverati nella struttura.

La Asl Ba, per il tramite dell'Area Socio Sanitaria e dei Distretti sociosanitari di residenza dei pazienti ha provveduto ad informare le famiglie/AdS dei pazienti per i quali la Asl corrisponde la quota sanitaria, provvedendo alla ricollocazione presso altre strutture, fatta eccezione per gli assistiti che hanno rifiutato, assumendosene la relativa responsabilità, il trasferimento presso le strutture proposte. Si è provveduto, altresì, ad informare, per gran parte, le famiglie/AdS dei pazienti in lista d'attesa, invitandoli ad individuare con ogni tempestività, altra struttura. Tutte le relative comunicazioni sono agli atti del procedimento, presso gli uffici dell'Area Socio Sanitaria.

Allo stato, considerata l'imminente chiusura della struttura, si rende necessario contattare i pazienti, ricoverati presso la stessa, di cui questa Asl non ha contezza in quanto non coperti da quota sanitaria né inseriti in lista d'attesa, né tantomeno comunicati dalla medesima struttura.

Pertanto, considerato che la struttura, in precedenza solo autorizzata al funzionamento con determinazione comunale (prima della revoca disposta giusta DD n.530/2025) insiste nel territorio del comune di Adelfia e che la competenza in ordine alla relativa gestione, per i pazienti non coperti da quota sanitaria, è comunale, questa Direzione Generale si rende ad ogni buon conto disponibile, al fine di dare esecuzione alle indicazioni regionali, a coadiuvare la SV nell'espletamento delle relative operazioni, individuando sin d'ora quale referente il Direttore del Distretto n. 10 che provvederà, personalmente o mediante suo delegato, congiuntamente alla SV o suo delegato, all'accesso presso la struttura onde stilare lista dei pazienti in carico (attualmente non noti) per procedere successivamente, di concerto con gli uffici aziendali e tutte le Amministrazioni comunali

interessate, alla convocazione degli stessi e/o relative famiglie/Ads e conseguente invito al trasferimento presso altre idonee strutture il cui elenco sarà reso noto da questa Asl, previa eventuale valutazione degli ospiti in sede di UVM per l'individuazione del setting più adeguato al loro bisogno di salute."

A seguito di impugnazione giudiziale della predetta determinazione il Giudice amministrativo con Ordinanza n. 14 del 2026 accoglieva l'istanza cautelare della società sospendendo l'efficacia del provvedimento di decadenza e permettendo alla struttura di continuare l'attività nelle more della fissazione del merito del giudizio.

Sulla scorta di tale sospensione la Regione era costretta a sospendere l'attività di trasferimento coatto dei pazienti già disposta.

Con pec del 27/01/2026 (protocollo interno 42596 del 27/01/2026) la Asl comunicava che *"si rende noto che, con l'Ordinanza cautelare n. 14/2026, notificata a questa Amministrazione dall'avv. Michele Novielli in nome e per conto della società Nicolas s.r.l. con pec del 19.01 u.s. il Tar Bari ha sospeso l'efficacia della determinazione della Regione Puglia n. 530 del 7/10/2025, con cui era stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura residenziale per non autosufficienti "Casa Caterina", sita in Adelfia alla via Traversa via Fieno s.n.*

Con nota prot. AOO_RP n. 30263 del 21/01/2026 la Regione Puglia, nel richiamare la suddetta ordinanza, ha invitato, tra l'altro, la Asl a non proseguire attività di trasferimento coatto o convocazione dei familiari per la ricollocazione degli ospiti, alla luce del nuovo assetto giudiziario intervenuto. Pertanto, preso atto di quanto innanzi, si invitano i Direttori di Distretto a voler informare gli assistiti, attualmente ricoverati presso la struttura (ovvero i relativi familiari/ads) a mezzo pec ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno della suddetta sospensione dei trasferimenti, già in precedenza disposta con nota prot. 6733 del 19/01/2026, sino a nuove determinazioni che saranno successivamente comunicate."

Frattanto la Regione avviava nuovamente per il tramite della Asl, al fine di tutelare i pazienti presenti nella struttura, un'attività di verifica dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici e di igiene e sanità (giusta nota prot. 30263 del 21/01/2026).

A seguito di tale incarico il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari comunicava con verbale n. 19053 del 10/02/2026 (protocollo interno 73210 del 11/02/2026) che *"si trasmette quanto emerso sulla base delle verifiche ispettive svolte dai Servizi competenti, i cui esiti sono formalizzati negli atti allegati, che costituiscono parte integrante del presente riscontro.*

Di seguito le risposte ai quesiti formulati:

1. È stata verificata la presenza del Responsabile/Coordinatore sanitario (Dott. Giancarlo Tari) e acquisita la relativa documentazione contrattuale e professionale, come da relazione del SISPA Area Sud (All. 1).
2. *Nel corso dei sopralluoghi effettuati è stato riscontrato il regolare scorrimento di acqua calda e fredda ai punti di erogazione verificati; gli aspetti impiantistici sono stati valutati nei limiti delle competenze del Servizio intervenuto, come da verbali SISPA Area Sud (All. 1).*
3. *Non sono state rilevate criticità rispetto allo stato igienico sanitario nella struttura.*
4. *È stato acquisito l'elenco degli ospiti presenti in data 27.01.2026 al piano rialzato e al primo piano (All. 1). È stata altresì acquisita la documentazione relativa al personale operante e alla turnistica (All. 1); dalla valutazione degli atti prodotti emerge che il personale operante nella struttura risultava sufficiente per il fabbisogno orario dei 51 ospiti presenti all'atto della verifica. Si precisa, tuttavia, che tale dotazione di personale risulta insufficiente per la ricettività degli 80 ospiti assegnati alla struttura dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 1124 del 16.10.2012, confermata dalla Determinazione del Comune di Adelfia n. 277/2018 del 06.08.2018 (All. 2).*
5. *Il SIAN Area Sud ha effettuato ispezione presso i locali cucina, rilevando la conformità strutturale e igienico-sanitaria, nonché alcune non conformità a carattere gestionale e nutrizionale, con conseguente*

adozione di provvedimento prescrittivo ai sensi della normativa comunitaria vigente, come da relazione SIAN Area Sud (All. 3).

6. *In occasione della visita ispettiva effettuata dallo SPESAL Area Sud, la Società Nicolas srl non è stata in grado di esibire attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 151 del 01.08.2011. Si è quindi proceduto a darne comunicazione al Comando VV.FF. di Bari per gli adempimenti di competenza (All. 4).*
7. *Alla data dell'accesso ispettivo effettuato dallo SPESAL Area Sud, la Società non aveva ancora provveduto alla formale individuazione di un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (il professionista esterno incaricato del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è risultato dimissionario, come da PEC del 26.11.2025). Rispetto a quest'ultima inadempienza sarà attivata la procedura prescrittiva ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 758/94 (All. 4)."*

Al predetto verbale, veniva allegato (inter alia) il verbale del 04/02/2026 prot. n. 10156 del 04/02/2026 con cui il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione comunicava:

"In relazione a quanto richiesto, per quanto di competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, si è provveduto ad ispezionare i locali cucina che sono risultati conformi dal punto di vista igienico sanitario e strutturale. Inoltre, dalla valutazione documentale (manuale di autocontrollo secondo sistema HACCP) sono emerse una serie di non conformità a carattere minore, relative prevalentemente alla mancata applicazione dello stesso piano di autocontrollo in ogni sua parte e tali da giustificare l'emissione del provvedimento prescrittivo ex art. 138 comma 1 lettera b) Per quanto concerne gli aspetti di Igiene della Nutrizione, sono emerse diverse criticità relative:

- *alla mancata applicazione delle tabelle dietetiche predisposte e vidimate dal SIAN sud, tanto sia per il vitto comune che per i regimi alimentari a carattere speciale*
- *all'utilizzo di materie prime non contemplate all'interno degli schemi alimentari predisposti dal SIAN (es: alimenti ultra processati come bastoncini di pesce panato precotto, olio di semi per condimento anche a crudo)*
- *all'utilizzo di tabelle nutrizionali disposte ed adottate in autonomia, dal personale di cucina, prive di un riferimento bromatologico e/o nutrizionale, sia per il vitto comune che per regimi alimentari a carattere speciale"*

Oltre alle non conformità gestionali e nutrizionali già rilevate dal SIAN Area Sud presso i locali cucina, pervenivano a questa Amministrazione notizie circostanziate circa la chiusura della lavanderia da mesi e irregolarità nel servizio cucina, con somministrazione di pasti non idonei (prodotti da panificio) a soggetti fragili affetti da patologie quali il diabete; carenze igieniche gravi (segnalata assenza di igiene personale e ambientale, con persistenza di esalazioni maleodoranti e gestione inadeguata dei presidi per l'incontinenza); turnazioni del personale insufficienti per pazienti totalmente non autosufficienti, con conseguente pericolo di malnutrizione e piaghe da decubito.

Sulla scorta delle criticità segnalate e rilevate la Regione con nota prot 83685 del 17/02/2026 premesso che *"L'impossibilità di sanare la carenza del titolo di godimento dell'immobile — oggetto di una sentenza di sfratto esecutiva — unita alla recidiva nelle carenze organiche e al pericolo per la salute degli ospiti, rende la revoca ai sensi dell'art. 14, comma 2 l'unico provvedimento legittimo e doveroso."* disponeva **"l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali"**.

Nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra a tutela della sicurezza degli ospiti tuttora

presenti la Regione chiedeva al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, l'effettuazione di un ulteriore e urgente sopralluogo ispettivo presso la struttura, al fine di monitorare l'attuale stato dei luoghi, la permanenza dei livelli minimi di assistenza e l'eventuale aggravamento delle criticità igienico-sanitarie e assistenziali.

Con pec del 27/02/2026 (protocollo interno n. 108405 del 02/03/2026) la Nicolas srl presentava controdeduzioni contestando nel merito i rilievi tecnici (ritenendoli insussistenti o giustificati dal numero effettivo di ospiti) e contestava nella forma il procedimento sanzionatorio, invocando il principio di proporzionalità e il diritto a un termine per l'adeguamento previsto dalla legge regionale.

In particolare la Società:

- sosteneva che non sussisteva alcuna carenza di personale. Sebbene l'organico fosse inferiore a quello previsto per la capienza massima teorica (80 ospiti), esso era formalmente riconosciuto come sufficiente per i 51 ospiti presenti. Sarebbe, secondo la società, irragionevole procedere a nuove assunzioni finché è pendente un ricorso al TAR Bari sulla decadenza della struttura.
- Respingeva le accuse relative a inadempienze sulla sicurezza e sulla gestione dei servizi allegando la documentazione relativa al rinnovo periodico della conformità antincendio;
- In merito alla presunta perdita della disponibilità della struttura la società lamentava una violazione del diritto di difesa, poiché non le era stata trasmessa la comunicazione originale della proprietà rendendo impossibile una replica puntuale.
- sosteneva che in ragione dell'art 14 comma 6 della Legge Regionale n. 9/2017 l'Amministrazione debba assegnare un termine (30-90 giorni) per mettersi in regola, e che la revoca dell'autorizzazione fosse un atto estremo, applicabile solo per violazioni gravissime o non eliminabili.

Con pec del 04/03/2026 il Prefetto di Bari, al fine di valutare ogni possibile intervento di propria competenza, chiedeva chiarimenti in merito allo stato del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

Alla predetta richiesta veniva allegato un fascicolo istruttorio comprensivo anche del verbale di rilascio dell'immobile del 22/10/2025.

Con pec del 11/03/2026 (protocollo interno n. 133565 del 12/03/2026) il Sig. Antonio Novielli comunicava la risoluzione del contratto di Direzione della struttura.

Con pec del 23/03/2026 la Asl Bari inoltrava nota prot. n. 40365 del 23/03/2026 (protocollo interno n.156979 del 24/03/2026) con cui comunicava *"In data 27.02.2026 e 13.03.2026, gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Area Sud hanno effettuato sopralluoghi ispettivi, con verifica diretta delle condizioni igienico-sanitarie, organizzative e assistenziali della struttura.*

*All'esito degli accertamenti è stata rilevata la **persistenza di diverse criticità**. In particolare, non risultano completati i lavori di ripristino delle tinteggiature delle pareti in alcune stanze e ambienti di servizio. Inoltre, **non è stato possibile procedere a una valutazione esaustiva dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019, in quanto la struttura non ha, a tutt'oggi, fornito la documentazione completa già richiesta con nota prot. n. 14364 del 02.02.2026. (allegati 1 e 2)***

In occasione dell'accesso del 27.02.2026, alla presenza anche degli operatori del SIAN dell'Area Sud, sono state altresì rilevate ulteriori non conformità, consistenti nel mancato rispetto del menù validato, nell'assenza di criteri formalizzati per la scelta dei pasti, nella mancata esibizione delle schede di autocontrollo e nella mancata individuazione del responsabile dell'autocontrollo. (allegato 3)

A seguito delle attività ispettive condotte dallo SPESAL Area Sud e delle inadempienze rilevate, si rappresenta che risulta effettuato il rinnovo della conformità antincendio e che la società ha altresì provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione."

Con pec del 07/04/2026 la Prefettura di Bari segnalava di aver avuto dal Comune di Adelfia segnalazione di

una situazione di “estrema urgenza” presso la Rsa di che trattasi.

Con pec del 09/04/2026 (protocollo interno n. 201536 del 2026) il Comune di Adelfia inoltrava nota prot. 6910 del 09/04/2026 con cui segnalava *“Con la presente si rappresenta la condizione di estrema precarietà medica, sociale e igienica in cui versano i 50 anziani ospiti della predetta Struttura. Con sopralluogo in corso da parte degli scriventi, degli assistenti sociali e della Polizia Locale, si è constatato che il personale presente in struttura è assolutamente insufficiente a garantire una dignitosa permanenza degli ospiti. In data odierna gli operatori in servizio sono: 2 OSS, 1 ausiliario, 2 infermieri, 1 medico e un assistente sociale per 50 ospiti. Ciò comporta una scarsa igiene nella struttura e nella cura personale degli anziani; le derrate alimentari sono sufficienti a garantire il pranzo e la cena solo per oggi, in mancanza del cuoco non si possono preparare i pasti e non vi è liquidità per approvvigionarsi dall'esterno.”*

Con nota del 09/04/2026 la Regione facendo seguito alle risultanze ispettive condotte dal Dipartimento di Prevenzione (nota prot. n. 40365/2026 del 23/03/2026), alla segnalazione di “estrema emergenza” pervenuta dalla Prefettura di Bari nonché alla nota del Comune di Adelfia 6910 del 09/04/2026 richiedeva *“alla ASL BA di effettuare una valutazione dello stato di salute degli ospiti mediante l'invio immediato di personale medico presso la struttura per procedere a una valutazione clinica di ciascun paziente. Voglia, inoltre, codesta Azienda Sanitaria per il tramite di un assistente sociale reperire e contattare tutte le famiglie/amministratore di sostegno/Tutore/Curatore al fine di far rientrare nell'immediato presso la propria residenza/ambito familiare tutti gli assistiti presenti in struttura, al fine di poter garantire la appropriata cura ed assistenza mediante altri setting (assistenza domiciliare) ovvero altre strutture. Se necessario, provveda anche a rinforzare l'assistenza mediante personale sanitario e/o sociosanitario, sempre al fine di gestire la situazione emergenziale e per il tempo strettamente necessario a garantire lo sgombero della struttura.”*

Tanto premesso si deduce quanto di seguito.

L'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 9/2017, trova il proprio ineludibile fondamento nella gravissima e attuale situazione di pericolo per la salute degli ospiti, accertata in modo inequivocabile dalle autorità competenti.

Tale determinazione si rende necessaria a fronte di un quadro assistenziale e igienico-sanitario, già segnalato nella nota di avvio del procedimento, che è progressivamente degenerato fino a raggiungere una soglia di estrema emergenza, documentata da ultimo dalla nota del Comune di Adelfia del 9 aprile 2026.

In tale data è stato riscontrato un collasso della struttura organizzativa tale da non poter più garantire i livelli minimi di assistenza, con una presenza di personale sanitario e socio-sanitario del tutto irrisoria rispetto al fabbisogno dei 50 anziani residenti.

A questa carenza organica, già precedentemente contestata e mai stabilmente risolta, si è aggiunta l'interruzione dei servizi essenziali di cucina e approvvigionamento, con l'esaurimento delle derrate alimentari e l'impossibilità gestionale di garantire i pasti, integrando così una violazione diretta del diritto fondamentale alla salute e alla dignità della persona.

Non può trovare accoglimento la tesi difensiva della società Nicolas srl volta a ottenere la concessione di un termine per l'adeguamento ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

La natura stessa delle criticità rilevate, caratterizzate da un rischio immediato per l'incolumità fisica e nutrizionale di soggetti fragili, rende infatti incompatibile qualsiasi differimento temporale che esporrebbe gli ospiti a conseguenze irreparabili.

Il principio di proporzionalità invocato dalla parte privata soccombe dinanzi alla preminenza dell'interesse

pubblico alla tutela della vita umana, specialmente quando le inadempienze non appaiono meramente formali o tecniche, ma investono la capacità stessa della struttura di fornire i presidi vitali minimi.

Inoltre, la persistenza di gravi anomalie nella gestione dei regimi dietetici e l'accertata assenza di un titolo valido di godimento dell'immobile, oggetto di sfratto esecutivo, confermano l'impossibilità di un ripristino della legalità e della sicurezza entro i termini previsti per una procedura di regolarizzazione ordinaria.

In merito alla strutturale carenza di personale, occorre disattendere fermamente le argomentazioni difensive formulate dalla società, la quale ha preteso di giustificare una dotazione organica decurtata parametrando il fabbisogno ai soli 51 ospiti presenti in luogo degli 80 autorizzati.

Tale assunto risulta non solo inconferente rispetto agli obblighi imposti dal titolo autorizzativo originario (che impone il mantenimento dei requisiti organizzativi sulla base della ricettività massima), ma è stato altresì smentito categoricamente dai fatti. Il sopralluogo congiunto del 9 aprile 2026 ha infatti cristallizzato una sproporzione inaccettabile tra il personale in turno e i bisogni primari dei degenti.

Tale intollerabile deficit di risorse umane si è tradotto in una lesione diretta e tangibile del diritto alla salute degli ospiti, concretizzandosi nell'impossibilità materiale di provvedere all'igiene personale e ambientale, nella mancata somministrazione di regimi dietetici adeguati e nell'esposizione dei pazienti al rischio imminente di complicanze cliniche, quali denutrizione e lesioni da decubito.

Ne discende che la struttura, lungi dal garantire i livelli minimi di assistenza, ha operato in condizioni di assoluta inadeguatezza organica, trasformando il ricovero in un pericolo concreto e attuale per l'incolumità dei degenti.

In questo contesto, la revoca immediata si configura come l'unico provvedimento legittimo e doveroso per interrompere una condotta inadempiente e recidivante che ha trasformato la permanenza in struttura in una situazione di oggettivo pericolo.

Pertanto, l'accertato stato di abbandono gestionale e il venir meno delle condizioni minime di sicurezza igienica e medica giustificano pienamente la revoca del titolo autorizzativo, prevalendo su ogni altra pendenza giudiziaria o pretesa di continuazione dell'attività da parte del soggetto titolare.

A rendere ancor più allarmante e intollerabile il quadro appena delineato, si aggiungono le recenti notizie apprese a mezzo stampa concernenti il presunto subentro di un nuovo amministratore nella gestione operativa della struttura.

Corre l'obbligo di evidenziare, a tale riguardo, che tale sedicente passaggio di consegne non risulta in alcun modo formalizzato né suffragato da alcun atto amministrativo o societario ritualmente comunicato a questa Amministrazione.

Ne consegue che il soggetto che attualmente starebbe operando in veste di amministratore risulta, allo stato, sprovvisto di qualsivoglia legittimazione e titolo giuridico per gestire la struttura, per rappresentare la società e, fatto ancor più grave, per assumere decisioni vincolanti in ordine alla cura, alla sicurezza e all'assistenza dei soggetti fragili ivi ricoverati.

L'assenza di un formale e regolare subentro nell'azienda, unita alla mancata comunicazione delle variazioni degli assetti di rappresentanza legale ai sensi della normativa di settore vigente, configura una mera "gestione di fatto", del tutto irregolare e sottratta alle necessarie verifiche sui requisiti soggettivi da parte della Regione.

Tale assoluta precarietà gestionale e il conseguente inaccettabile vuoto di responsabilità legale e amministrativa confermano, in via definitiva, la totale perdita di controllo e di affidabilità dell'ente titolare, rendendo ancora più imperativa e indifferibile l'immediata revoca del titolo autorizzativo.

Si evidenzia, infine, che la presente determinazione viene assunta nonostante la struttura sia già destinataria della precedente Determinazione n. 530 del 7/10/2025, avente ad oggetto la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento; sebbene tale provvedimento sia attualmente *sub iudice* e oggetto di sospensiva cautelare da parte del TAR Bari (Ordinanza n. 14/2026), il sopravvenuto e allarmante aggravamento delle condizioni gestionali riscontrato in data odierna impone un nuovo e indifferibile intervento di questa Amministrazione.

La pendenza del giudizio di merito e il temporaneo assetto giudiziario non possono infatti costituire un limite o un impedimento all'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio della Regione, laddove si manifesti una lesione imminente e concreta dei diritti inviolabili degli ospiti.

La situazione di estrema urgenza, caratterizzata dal pericolo per l'incolumità fisica e nutrizionale dei degenti, configura una fattispecie di tale gravità da rendere improcrastinabile la revoca immediata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9/2017, non potendosi in alcun modo subordinare la salvaguardia della vita umana e della salute pubblica all'attesa degli esiti definitivi del contenzioso in atto, prevalendo su ogni altra valutazione il dovere di protezione dei soggetti fragili presenti in struttura.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito di recenti verifiche istruttorie condotte da questa Amministrazione, è emerso che la società Nicolas s.r.l. risulta nuovamente non in regola con la propria posizione contributiva, come da analisi del DURC acquisito agli atti. Tale riscontro assume un rilievo determinante nel quadro del contenzioso attualmente pendente: l'Ordinanza n. 14/2026, con cui il TAR Bari aveva sospeso l'efficacia del precedente provvedimento di decadenza, aveva infatti fondato la propria decisione sulla prova documentale della regolarità contributiva fornita dalla ricorrente in quella sede, ritenendo opportuno giungere alla definizione del merito *re adhuc integra* proprio in virtù di tale requisito.

Tuttavia, il venir meno del presupposto fattuale su cui il Giudice Amministrativo aveva basato il bilanciamento degli interessi — ovvero la regolarità del DURC — rende la situazione attuale radicalmente mutata. Non è pertanto possibile attendere l'esito definitivo del giudizio di merito, poiché la motivazione stessa della sospensiva cautelare è stata superata dai fatti e dalla riemessa inadempienza contributiva.

Considerata l'estrema urgenza e il pericolo attuale per la salute degli ospiti, accertato in data odierna, il dovere di tutela della vita e dell'incolumità dei degenti fragili impone a questa Amministrazione un intervento immediato.

Il quadro di emergenza sanitaria e assistenziale, ora aggravato dalla rinnovata irregolarità amministrativa, configura pienamente la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9/2017.

Ne consegue che la revoca immediata dell'autorizzazione al funzionamento rappresenti l'unico provvedimento idoneo a salvaguardare i diritti inviolabili degli assistiti, prevalendo su ogni altra valutazione relativa alla pendenza del giudizio e rendendo necessaria la cessazione di un'attività che non offre più alcuna garanzia di sicurezza, continuità o regolarità.

Alla luce di tutti i rilievi su riportati si propone:

- I. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c e dell'art 14, comma 2, della L.R. n. 9/2017, la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali per accertato pericolo attuale e grave per la salute degli ospiti

- e per la reiterata violazione degli obblighi gestionali, assistenziali e contributivi;
- II. **DI DISPORRE** per l'effetto la chiusura della struttura;
 - III. **DI DARE ATTO** che la pendenza del giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari (RG 2064/2025) e la relativa Ordinanza cautelare n. 14/2026 non ostano all'adozione del presente atto, stante il mutamento della situazione di fatto (accertata irregolarità del DURC) e la sopravvenuta presenza di motivi di revoca che rendono improcrastinabile la tutela della salute degli assistiti;
 - IV. **DI DISPORRE** per i pazienti in regime di solvenza in carico alla data di adozione del presente provvedimento che la Nicolas srl attivi, in modo progressivo, la procedura di dimissione;
 - V. **DI DISPORRE** il seguente piano di intervento coordinato già comunicato alla Asl, secondo le rispettive competenze:

NICOLAS SRL di concerto con ASL BARI E I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ADELFA

Contattare tempestivamente, i familiari e i rappresentanti legali (Tutori/Amministratori di Sostegno) per favorire prioritariamente il rientro degli assistiti presso la propria abitazione, garantendo l'attivazione dei necessari protocolli di assistenza domiciliare (ADI), ove prescritti e necessari.

ASL BARI

Inviare immediatamente un team medico e infermieristico presso la struttura per la valutazione delle condizioni di salute di ogni singolo ospite e l'individuazione del setting assistenziale più idoneo (domicilio, altra RSA, Ospedale, o struttura socio assistenziale);

ASL BARI - COMUNE DI ADELFA

Laddove il rientro al domicilio non sia praticabile, fornire ognuno per quanto di propria competenza, ai familiari un elenco aggiornato delle strutture (socio sanitarie autorizzate all'esercizio e socio assistenziali autorizzate al funzionamento), coadiuvando il trasferimento in sicurezza dei pazienti.

AL COMUNE DI ADELFA (Ufficio del Sindaco e Servizi Sociali):

Si richiede al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale:

- l'emanazione di ogni eventuale provvedimento contingibile e urgente necessario per lo sgombero dei locali, ai fini della tutela della pubblica incolumità.
- Di disporre la presenza costante degli assistenti sociali comunali per l'intermediazione con le famiglie degli ospiti e per la gestione dei casi di fragilità sociale o di assenza di familiari di riferimento.
- Assicurare il supporto della Polizia Locale per il monitoraggio costante degli accessi alla struttura onde impedire nuovi ingressi.

ALLA PREFETTURA DI BARI:

Si richiede formalmente l'intervento di sua Eccellenza il Sig. Prefetto per il coordinamento delle Forze dell'Ordine finalizzato a garantire la sicurezza delle operazioni di trasferimento, con particolare riferimento alla prevenzione di turbative dell'ordine pubblico derivanti da eventuali resistenze al rilascio dell'immobile o disordini presso la struttura.

- VI. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al legale rappresentante della società Nicolas s.r.l., al Sindaco del Comune di Adelfia, al Direttore Generale dell'ASL Bari e al Prefetto di Bari.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale

n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c e dell'art 14, comma 2, della L.R. n. 9/2017, la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata alla "Nicolas srl" dal Comune di Adelfia con Determinazione dirigenziale n. 1124 del 16/10/2012 e confermata n.277/2018 del 06.08.2018 e relativa alla Rssa (ex art 66 del RR 4 del 2007) denominata "Residence Anziani Casa Caterina" con sede operativa in Traversa di Via Fieno Sn Cap 70010 Comune Di Adelfia (Ba), con dotazione di 80 pl , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali per accertato pericolo attuale e grave per la salute degli ospiti e per la reiterata violazione degli obblighi gestionali, assistenziali e contributivi;
- II. **DI DISPORRE** per l'effetto la chiusura della struttura;
- III. **DI DARE ATTO** che la pendenza del giudizio dinanzi al TAR Puglia – Bari (RG 2064/2025) e la relativa Ordinanza cautelare n. 14/2026 non ostano all'adozione del presente atto, stante il mutamento della situazione di fatto (accertata irregolarità del DURC) e la sopravvenuta presenza di motivi di revoca che rendono improcrastinabile la tutela della salute degli assistiti;
- IV. **DI DISPORRE** per i pazienti in regime di solvenza in carico alla data di adozione del presente provvedimento che la Nicolas srl attivi, in modo progressivo, la procedura di dimissione;
- V. **DI DISPORRE** il seguente piano di intervento coordinato già comunicato alla Asl, secondo le rispettive competenze:

NICOLAS SRL di concerto con ASL BARI E I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ADELFA

Contattare tempestivamente, i familiari e i rappresentanti legali (Tutori/Amministratori di Sostegno) per favorire prioritariamente il rientro degli assistiti presso la propria abitazione, garantendo l'attivazione dei necessari protocolli di assistenza domiciliare (ADI), ove prescritti e necessari.

ASL BARI

Inviare immediatamente un team medico e infermieristico presso la struttura per la valutazione delle condizioni di salute di ogni singolo ospite e l'individuazione del setting assistenziale più idoneo (domicilio, altra RSA, Ospedale, o struttura socio assistenziale);

ASL BARI - COMUNE DI ADELFA

Laddove il rientro al domicilio non sia praticabile, fornire ognuno per quanto di propria competenza, ai familiari un elenco aggiornato delle strutture (socio sanitarie autorizzate all'esercizio e socio assistenziali autorizzate al funzionamento), coadiuvando il trasferimento in sicurezza dei pazienti.

AL COMUNE DI ADELFA (Ufficio del Sindaco e Servizi Sociali):

Si richiede al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale:

- l'emanazione di ogni eventuale provvedimento contingibile e urgente necessario per lo sgombero dei locali, ai fini della tutela della pubblica incolumità.
- Di disporre la presenza costante degli assistenti sociali comunali per l'intermediazione con le famiglie degli ospiti e per la gestione dei casi di fragilità sociale o di assenza di familiari di riferimento.
- Assicurare il supporto della Polizia Locale per il monitoraggio costante degli accessi alla struttura onde impedire nuovi ingressi.

ALLA PREFETTURA DI BARI:

Si richiede formalmente l'intervento di sua Eccellenza il Sig. Prefetto per il coordinamento delle Forze dell'Ordine finalizzato a garantire la sicurezza delle operazioni di trasferimento, con particolare riferimento alla prevenzione di turbative dell'ordine pubblico derivanti da eventuali resistenze al rilascio dell'immobile o disordini presso la struttura.

VI. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al legale rappresentante della società Nicolas s.r.l., al Sindaco del Comune di Adelfia, al Direttore Generale dell'ASL Bari e al Prefetto di Bari;

- A Nicolas srl (nicolaadelfia@pec.it)
- Al Direttore Generale della Asl Bari
- direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari
- dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- All' Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari
- servsocio sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Sindaco del Comune di Adelfia (protocollo.adelfia@pec.rupar.puglia.it)
- Ai Servizi Sociali e Istituzionali del Comune di Adelfia (servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it)
- Al Prefetto di Bari (protocollo.prefba@pec.interno.it)

- Il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
 - il presente atto, composto da n. 17 fasciate, è adottato in originale;
 - viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00070

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo